

COMUNE DI BERGANTINO

PROVINCIA DI ROVIGO



<p>NUOVO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE</p>
--

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26.02 2005.
Entrato in vigore il 14.03.2005

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Titolo I – Adempimenti costitutivi dell'organo consiliare

Art. 1

Oggetto e disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e lo status giuridico dei consiglieri.
2. Il Consiglio comunale di Bergantino è composto da n. 12 Consiglieri, oltre al Sindaco, eletti secondo le modalità stabilite dagli artt. 71 e seguenti del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. La seduta è presieduta dal Sindaco neoeletto.
2. L'ordine del giorno della prima adunanza è il seguente:
 - a) esame delle condizioni di eleggibilità;
 - b) giuramento del Sindaco;
 - c) comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta.

Art. 3

Convalida degli eletti

1. Dichiarata aperta la seduta, il Sindaco invita il Consiglio ad esaminare le condizioni di eleggibilità ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali non sussistono le condizioni e a provvedere alle sostituzioni, con la procedura stabilita dall'art. 69 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Alla discussione ed alla votazione palese degli argomenti riguardanti l'ineleggibilità o l'incompatibilità dei Consiglieri neoeletti possono prendere parte anche coloro la cui ineleggibilità o incompatibilità sia contestata.
3. In caso di dimissioni di un Consigliere neoeletto, che siano presentate prima della convalida, viene dapprima convalidata l'elezione del dimissionario e quindi operata la sostituzione ai sensi del precedente comma 1.
4. Non si dà luogo ad altra deliberazione se non dopo aver proceduto alla eventuale surrogazione dei Consiglieri Comunali non convalidati.

Art. 4

Comunicazione di nomina della Giunta municipale

1. Dopo la convalida delle elezioni, il Sindaco comunica la nomina degli Assessori, componenti della Giunta municipale, tra cui un Vicesindaco, per l'esercizio delle funzioni vicarie previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Sindaco dà atto al Consiglio che gli Assessori eventualmente nominati al di fuori dello stesso sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere previsti dalla normativa vigente e che hanno reso la dichiarazione dell'insussistenza degli impedimenti previsti dall'art. 64 del d. lgs. n. 267/2000.

Art. 5

Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, il quale stabilisce l'ordine del giorno e la data della seduta.
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale Presidente del Consiglio comunale, sono le seguenti:
 - a) rappresentanza del Consiglio;
 - b) convocazione delle sedute del Consiglio comunale e formulazione dell'ordine del giorno, anche su richiesta di un quinto dei consiglieri;
 - c) polizia delle sedute consiliari;
 - d) sottoscrizione dei verbali delle sedute insieme al Segretario comunale;
 - e) convocazione e presidenza della conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - f) assicurazione di preventiva ed adeguata informazione ai membri del Consiglio sugli argomenti presentati all'ordine del giorno;
 - g) ricezione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni da sottoporre al Consiglio;
 - h) esercizio di ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento.
3. Le funzioni sopra elencate sono esercitate con imparzialità e nel rispetto delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri comunali.
4. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio, per impedimento temporaneo o assenza, sono esercitate dal Vicesindaco o dal Consigliere anziano.

Art. 6

Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano d'età.

2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 7 **Gruppi consiliari**

1. Entro trenta giorni dalla convalida delle elezioni, i Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare al quale aderiscono. E' consentita la costituzione di gruppi misti.
2. Entro i successivi 15 giorni, ogni gruppo elegge il Capogruppo consiliare e ne dà comunicazione scritta al Sindaco.
3. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati:
 - a) Per la Lista di maggioranza, nel Consigliere Comunale, non componente la Giunta Comunale, che abbia riportato il maggior numero di preferenze;
 - b) Per le altre Liste, il Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze.
4. In mancanza di un Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti del Gruppo presenti.
5. I gruppi consiliari possono riunirsi in locali del Comune, compatibilmente con la disponibilità degli stessi e gli orari di lavoro dei dipendenti comunali.

Art. 7-bis **Organizzazione dei Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Nel caso che una Lista, presentata alle Elezioni, abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e le rappresentanze spettanti ad un gruppo Consiliare.
2. Il Consigliere comunale che non aderisce al Gruppo consiliare della Lista in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, salvo il caso in cui si riconosca in un gruppo presente nel Consiglio provinciale.
Qualora tre o più Consiglieri dei gruppi consiliari vengono a trovarsi nella predetta condizione, possono costituire un gruppo misto che elegge al proprio interno il Capogruppo.
3. I distacchi dei Consiglieri dai gruppi consiliari, la costituzione di gruppi autonomi o misti e le designazioni dei Capigruppo di cui al comma 2, dovranno essere comunicati, in forma scritta, al Sindaco ed al Segretario comunale entro la prima seduta utile del Consiglio Comunale.
4. Nel caso che il Consigliere aderisca ad un gruppo consiliare diverso da quello in cui è stato eletto, dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo del nuovo gruppo.
5. Ai Capigruppo dei vari gruppi consiliari di cui all'art.7, comma 3, e 7/bis, comma 2, deve essere effettuata dal Segretario Comunale la comunicazione di cui all'art.125 del D.Lgs. N.267/2000, oltre quelle previste da altre norme di legge, Statuto o Regolamenti.

Art.7-ter
Conferenza dei Capigruppo

1. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno.
2. La conferenza dei Capigruppo è un organo consultivo del Sindaco che concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulta utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio Comunale.
3. E' convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci. Ad essa partecipa il Segretario Comunale od un dipendente da lui designato che funge da segretario della Conferenza, con il compito di redigere il verbale delle riunioni e delle decisioni adottate.
Qualora il Sindaco lo ritenesse opportuno può richiedere la presenza di funzionari del Comune.
4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza.

Art. 8
Linee programmatiche del mandato amministrativo

1. Entro quattro mesi dalla data delle elezioni, il Sindaco presenta al consiglio comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. A tal fine il documento, sottoscritto dal Sindaco e dagli Assessori, viene depositato nell'Ufficio di Segreteria almeno trenta giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione.
Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.
3. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere presentate entro e non oltre venti giorni dalla data del deposito.
4. Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base di quanto proposto dai consiglieri, viene approvato dalla Giunta e presentato al Consiglio comunale per la discussione, senza essere oggetto di votazione.

Art. 9
Gettoni di presenza

1. Ai Consiglieri comunali è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e per non più di una seduta al giorno. La misura del gettone di presenza è determinata dalla legge.
2. Il gettone è, altresì, corrisposto, alle medesime condizioni di cui al comma precedente, per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente costituite e convocate e delle commissioni comunali previste per legge.
1. I gettoni di presenza non sono tra loro cumulabili se sono riferiti alla partecipazione a sedute che si tengono nell'ambito della medesima giornata.

2. I gettoni non sono, comunque, dovuti agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione.
3. In nessun caso l'importo complessivo dei gettoni di presenza percepiti in un mese da un Consigliere può superare un terzo dell'indennità di funzione prevista per il Sindaco.
4. I Consiglieri comunali possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione, a condizione che la suddetta trasformazione comporti per l'Ente pari o minori oneri economici.
5. In caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio verranno applicate all'indennità di funzione le opportune detrazioni.
6. L'importo dei gettoni di presenza può essere aumentato o diminuito con deliberazione del Consiglio comunale, con le limitazioni previste dall'art. 82 comma 11 del d. lgs. n. 267/2000.

Titolo II - Commissioni consiliari

Art. 10

Commissioni consiliari

1. Possono essere costituite, con provvedimento del Consiglio comunale, che ne determina anche i compiti, Commissioni consiliari permanenti nelle seguenti materie, nel numero massimo di sei:
 - a) ordinamento normativo, organizzazione generale e personale;
 - b) bilancio e programmazione economica, patrimonio e attività produttive;
 - c) servizi sociali, cultura, sport e tempo libero;
 - d) urbanistica e lavori pubblici, ambiente.
2. Le Commissioni consiliari sono costituite da un massimo cinque Consiglieri, individuati con criterio proporzionale, assicurando la rappresentanza delle minoranze. I componenti sono eletti dal Consiglio con voto limitato al fine di attribuire almeno un seggio alla minoranza consiliare.
3. Il Sindaco convoca la prima seduta della Commissione, nel corso della quale vengono eletti il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 11

Attribuzioni delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari sono titolari di funzioni consultive e propositive su argomenti di competenza del Consiglio comunale. Compete ad esse l'esame preparatorio degli atti di competenza del Consiglio, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'Organo. Svolgono, inoltre, funzioni di raccordo tra la Giunta municipale ed il Consiglio stesso. A tal'uopo, a richiesta, i componenti dell'organo esecutivo possono partecipare ai lavori delle Commissioni.
2. Le Commissioni verificano lo stato di attuazione di piani, programmi ed atti di indirizzo, riferendo al Consiglio. Esprimono, inoltre, pareri nelle materie di propria competenza, a richiesta della Giunta municipale.
3. Ogni questione relativa al riparto di competenze tra le Commissioni consiliari costituite è decisa dal Sindaco.

Art. 12

Disciplina delle sedute delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, che ne stabiliscono l'ordine del giorno e data e luogo dell'adunanza.
Gli avvisi debbono essere recapitati almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.
2. Le sedute delle Commissioni possono essere, altresì, convocate a richiesta di un componente, a cura del Presidente, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Quando siano trattate materie di competenza di più Commissioni, il Sindaco può convocare riunioni congiunte. La presidenza della seduta è assunta dal Presidente di Commissione più anziano d'età.
4. Alle sedute delle Commissioni possono intervenire anche Consiglieri comunali che non ne fanno parte, con diritto di intervento, di proposta ed emendamento, ma senza diritto di voto.
Le Commissioni possono chiedere la partecipazione ai lavori del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale e delle rappresentanze economiche, sociali, culturali, ambientali, sindacali o di categoria e professionali locali, nonché di esperti nelle materie da trattare e di funzionari o tecnici appartenenti all'amministrazione comunale, senza oneri per l'Ente.
Le Commissioni possono, se del caso, effettuare sopralluoghi.
5. Per la disciplina delle sedute si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le adunanze del Consiglio comunale.

Art. 13 Incarichi speciali

1. Il Consiglio comunale può incaricare uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che richiedano indagini o esami speciali. Al termine dell'incarico, il Consiglio comunale deve essere informato sui risultati mediante relazione scritta.

Art. 14 Commissioni speciali

1. Ove ricorra la necessità di accertare fatti e circostanze giuridicamente rilevanti in merito a comportamenti ed attività di amministratori o dipendenti comunali, il Consiglio può costituire, a maggioranza assoluta, una Commissione speciale di Consiglieri, che rispecchi proporzionalmente la consistenza dei gruppi consiliari, al fine di eseguire indagini presso le strutture organizzative, gli uffici ed i servizi del Comune.
2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, può istituire al proprio interno Commissioni di controllo e garanzia, nonché di indagine e inchiesta sull'attività dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 12 dello Statuto Comunale, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti e le modalità di funzionamento.
3. Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui ai commi precedenti si applicano, se compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14-bis.
4. Nel caso di istituzione di Commissioni aventi poteri di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
5. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 14-bis Presidenza e Segreteria delle Commissioni

1. Ogni Commissione elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. Alla Segreteria della Commissione, con compiti di verbalizzante, è assegnato a rotazione un componente della commissione stessa od un dipendente comunale designato dal Segretario comunale.
4. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente, dai componenti presenti alla Commissione e dal segretario verbalizzante e successivamente trasmessi in copia al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai capigruppo Consiliari, agli assessori competenti per materia e ai rappresentanti dei Servizi interessati, per quanto di competenza.
5. I verbali della Commissione devono essere sottoscritti dai Componenti della stessa, entro 10 (dieci) giorni dalla chiusura della seduta.

Titolo III - Attribuzioni del Consiglio comunale

Art. 15 Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo. Le attribuzioni e le competenze del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.
2. Il Consiglio comunale collabora con la Giunta nelle attività e funzioni di competenza di quest'ultima e può rivolgere alla stessa atti di indirizzo generale. Può ricevere, inoltre, dalla Giunta municipale atti propositivi e d'impulso.
3. Il Consiglio partecipa e concorre, con le modalità previste dallo Statuto e dall'art. 8 del presente Regolamento, alla definizione, alla verifica periodica ed all'adeguamento delle linee programmatiche relative alle azioni, ai programmi ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

Titolo IV - Convocazione del Consiglio comunale

Art. 16 Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale, di competenza del Sindaco o di chi lo sostituisce nella presidenza dell'organo, è effettuata mediante avvisi scritti consegnati dal messo comunale, che ne rilascia apposita attestazione, al domicilio dichiarato dei Consiglieri, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza consiliare.
2. In caso di seduta convocata d'urgenza e di iscrizione all'ordine del giorno di argomenti integrativi, l'ordine del giorno è consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta. Il Consiglio può deliberare a maggioranza il rinvio al giorno seguente degli oggetti della convocazione d'urgenza o di iscrizione aggiuntiva all'ordine del giorno. Ogni Consigliere può chiedere, in apertura di seduta, giustificazioni o chiarimenti sull'urgenza della convocazione e la verbalizzazione delle relative risposte.
3. In assenza di designazione del luogo di notifica, l'avviso verrà consegnato presso la residenza anagrafica. Se il domicilio o la residenza sono in un altro Comune, la consegna dell'avviso ha luogo presso il recapito dichiarato nel Comune ove lo stesso esercita il mandato. In mancanza si provvederà a mezzo del servizio postale, facendo fede, in tal caso, la data di spedizione del plico.
4. L'avviso di convocazione delle sedute consiliari deve contenere i seguenti elementi:
 - a) giorno, ora e luogo di convocazione;
 - b) natura della convocazione (prima o seconda, pubblica o segreta, ordinaria o d'urgenza);
 - c) eventuali soggetti ad iniziativa dei quali è stata disposta la convocazione;
 - d) elenco degli oggetti da trattare;
 - e) data e sottoscrizione del soggetto che lo convoca.

E' illegittima la convocazione nella quale sia stata omessa la data dell'adunanza e l'elenco degli oggetti da trattare.

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ultimo periodo da luogo ad invalidità della seduta, la quale può, tuttavia, essere sanata qualora il Consigliere interessato ad eccepire l'invalidità stessa sia presente all'adunanza e non dichiari di opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Una copia dell'avviso di convocazione, contenente gli elementi previsti dal comma 4, è affisso all'Albo pretorio ventiquattro ore prima della seduta ed, inoltre, presso i pubblici esercizi ed eventualmente consegnato alla stampa locale.

Art. 17 Elenco degli oggetti da trattare

1. Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti nel seguente ordine:
 - a) approvazione dei verbali della precedente seduta;
 - b) mozioni, interrogazioni e interpellanze dei Consiglieri;

- c) richieste di altre autorità;
 - d) oggetti rimasti da trattare nella precedente seduta;
 - e) deliberazioni rinviata dall'organo di controllo;
 - f) ratifica delle deliberazioni di variazioni al bilancio apportate dalla Giunta municipale;
 - g) argomenti stabiliti dal Sindaco o dalla Giunta municipale;
 - h) argomenti richiesti da Consiglieri;
 - i) comunicazioni del Sindaco.
2. Gli oggetti relativi alle proposte di deliberazione debbono essere formulati sinteticamente ed in maniera inequivoca, tale da consentirne l'immediata comprensibilità ed evitare ambiguità di significato. Devono indicare, altresì, il contenuto della determinazione da adottare.
 3. Nel corso della seduta l'ordine di trattazione degli oggetti, così come risulta dall'avviso di convocazione, può essere modificato solo a seguito dell'accoglimento di apposita mozione formulata da un Consigliere comunale.

Art. 18

Deposito degli atti del Consiglio comunale

1. Gli atti del Consiglio comunale, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno, sono depositati presso la Segreteria comunale entro le ore dodici del giorno non festivo precedente quello fissato per la seduta, unitamente alla proposta di deliberazione, corredata dei pareri obbligatori e di ogni altro documento utile all'esame della stessa e sono a disposizione dei Consiglieri. Fermo restando il diritto degli stessi di prenderne visione nelle ore d'ufficio, i capigruppo consiliari, senza alcun onere o costo a loro carico, acquisiscono in copia i documenti necessari.
2. I Consiglieri possono, altresì, richiedere informazioni o chiarimenti ai funzionari del Comune, in relazione alle competenze, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Della preservazione dell'eventuale segreto d'ufficio, nei casi specificamente previsti dalla legge, o del diritto alla riservatezza delle persone alle quali i documenti presi in visione o avuti in copia fanno riferimento, sono personalmente responsabili, sotto ogni profilo, civile, penale e amministrativo, i singoli Consiglieri.
4. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono presentati al Consiglio comunale sotto forma di proposta di deliberazione, la quale deve contenere i seguenti elementi:
 - a) la premessa, nella quale vengono descritti gli elementi di fatto e di diritto che supportano la determinazione amministrativa della quale si propone l'adozione;
 - b) la motivazione, nella quale sono esposte le ragioni giuridiche, di fatto e le valutazioni degli interessi coinvolti nell'adozione del provvedimento;
 - c) il dispositivo, che costituisce la parte volitiva del provvedimento, esponendo la volontà dell'organo collegiale.

Titolo V – Funzionamento del Consiglio comunale

Art. 19

Sede delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio comunale si riunisce nella apposita Sala consiliare presso la sede municipale. Per esigenze eccezionali, il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta dei Consiglieri, può disporre la convocazione del Consiglio anche in luogo diverso da quello di solita adunanza. In tal caso, deve essere dato avviso pubblico alla cittadinanza ed all'esterno della sede dell'adunanza debbono essere esposte le bandiere di rito.

Art. 20

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Ove sussistano ragioni tali da compromettere la riservatezza di persone determinate o altri interessi giuridicamente rilevanti dei quali le stesse sono titolari e che la pubblicità dell'adunanza possa ledere, la seduta prosegue in forma segreta, previa votazione a maggioranza dei presenti. La seduta deve essere dichiarata segreta anche quando siano trattati argomenti, iscritti o meno all'ordine del giorno, che interessino persone non appartenenti al Consiglio, individuate o facilmente individuabili. In tal caso, alle sedute assiste il solo Segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce. Il Sindaco assicura l'effettiva uscita del pubblico. I verbali delle sedute segrete debbono essere raccolti separatamente ed indicare nel frontespizio che la deliberazione è stata adottata in seduta segreta.

Art. 21

Numero legale delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di prima convocazione sono valide quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e cioè sei. Se tale numero non è raggiunto entro trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta, la stessa è dichiarata deserta.
2. Se il numero legale viene meno nel corso di una seduta consiliare, il Presidente del Consiglio dispone una sospensione temporanea di trenta minuti, trascorsi i quali senza che sia stato raggiunto il numero legale, la seduta viene dichiarata deserta.
3. Nel numero dei componenti del Consiglio non vanno computati i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi, né quelli che si allontanano dalla sala delle adunanze prima della votazione. La dichiarazione di astensione è personale per ogni singolo Consigliere.
4. Il numero legale constatato per l'apertura della seduta si presume perdurante finché non venga verbalizzato che l'allontanamento definitivo di componenti presenti, non sostituito da altri sopravvenuti, abbia fatto venir meno il numero legale.

Art. 22

Disposizioni relative alle sedute di seconda convocazione

1. Le sedute di seconda convocazione sono quelle che fanno seguito, in una diversa giornata, ad una seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale, con i medesimi oggetti all'ordine del giorno. Le stesse debbono tenersi entro due giorni dalla seduta andata deserta.
2. Una seduta di seconda convocazione è considerata tale solo se la precedente sia stata regolarmente convocata, che nella stessa non sia stato raggiunto il numero legale, anche solo relativamente ad un punto dell'ordine del giorno e che la circostanza della mancanza del numero legale sia stata regolarmente verbalizzata a cura del Segretario comunale o di chi legalmente lo ha sostituito.
3. Le sedute di seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e cioè quattro.
4. Nell'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione non possono essere introdotti nuovi argomenti rispetto a quelli della seduta andata deserta, se non per ragioni di urgenza. In tal caso, il numero legale necessario è quello previsto nel comma 1 del precedente articolo. Se lo richiede la maggioranza dei Consiglieri, la trattazione dei nuovi argomenti è rinviata al giorno successivo. Non possono essere trattati in seconda convocazione argomenti per i quali la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedano un quorum speciale di voti.
5. L'avviso di seconda convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta stessa, a meno che nell'avviso di prima convocazione non sia stato indicato il giorno dell'eventuale seconda convocazione. In tal caso, la notifica viene rinnovata nei confronti dei soli Consiglieri assenti.

Art. 23

Designazione degli scrutatori

1. Prima dell'inizio della seduta consiliare, il Presidente designa tre scrutatori, dei quali uno deve appartenere alla minoranza consiliare.
2. Gli scrutatori hanno il compito di controllare lo svolgimento delle operazioni di voto, anche palesi, alle quali il Consiglio comunale debba provvedere e di verificare il conteggio dei voti espressi.

Art. 24

Polizia delle sedute

1. Il Presidente assicura lo svolgimento ordinato della seduta, concedendo ai Consiglieri di intervenire secondo l'ordine delle richieste e moderando la discussione. Qualora un Consigliere usi espressioni sconvenienti o offensive, ovvero si riferisca a persone estranee al Consiglio, individuate o facilmente individuabili, o mantenga un contegno scorretto e non rispettoso della dignità dell'Assemblea, il Presidente lo richiama all'ordine. Ove l'atteggiamento persista, può essergli tolta la parola. Se la disposizione non viene rispettata, il Presidente può dichiarare sciolta la seduta, rinviandola ad altra data.

2. Il Presidente può disporre, anche a mezzo della forza pubblica, l'allontanamento di taluno del pubblico che disturbi lo svolgimento della seduta. In caso di gravi disordini può essere ordinato lo sgombero della sala e la prosecuzione dei lavori in forma riservata, permettendo l'assistenza solo a singole persone, ai membri della stampa o ai dipendenti del Comune.
3. Per motivi di ordine pubblico il Presidente può sciogliere la seduta, fissando contestualmente il giorno di prosecuzione.

Art. 25 **Astensione**

1. Il dovere di astensione impone ai Consiglieri comunali di dichiarare l'interesse non appena venga annunciato l'oggetto dell'argomento da trattare.
2. Ogni Consigliere comunale ha il dovere morale di far presente all'Assemblea alla quale appartiene eventuali situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità di Consiglieri comunali rispetto all'oggetto posto in discussione, enunciandone i motivi.
L'enunciazione costituisce mozione da porre in votazione subito dopo aver concesso la parola all'interessato.
3. In caso di approvazione della mozione, qualora l'interessato non dichiari l'astensione e si allontani dall'aula, il Sindaco scioglie la seduta.

Art. 26 **Discussione**

1. Gli argomenti all'ordine del giorno sono illustrati mediante relazione, anche scritta, distribuita ai Consiglieri prima o durante la seduta. Segue la discussione con le modalità di cui all'art. 24 comma 1 primo periodo.
Ogni Consigliere può prendere la parola per interventi di non più di complessivi quindici minuti di durata sullo stesso argomento. E' sempre consentito l'intervento per fatto personale e per la dichiarazione di voto.
2. I Consiglieri comunali possono dare lettura di scritti o elaborati già predisposti, solo se vengano consegnati al Segretario comunale per essere allegati al verbale della seduta.

Art. 27 **Dichiarazioni di voto**

1. Terminata la discussione, possono essere rese le dichiarazioni di voto, da parte di un rappresentante per ogni gruppo consiliare, salvo che vi sia necessità di motivare un voto diverso rispetto a quello del gruppo di appartenenza.

Art. 28 **Votazione**

1. Subito dopo le eventuali dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione l'oggetto all'ordine del giorno. A votazione iniziata non è più concessa la parola, salvo che per richiami

al Regolamento in ordine alle modalità e regolarità della votazione stessa.

2. Il Consiglio può decidere a maggioranza di approvare la proposta di deliberazione per singole parti o articoli. Al termine, la proposta viene sottoposta a votazione generale nel testo approvato ovvero modificato. Le medesime disposizioni si applicano in caso di emendamenti.
3. La votazione palese si esprime, di norma, per alzata di mano. In caso di dubbi sul conteggio dei voti, il Presidente procede a una nuova votazione, se del caso, anche mediante appello nominale.
4. Le deliberazioni del Consiglio concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive della stessa o sulla valutazione dell'azione da essa svolta e le deliberazioni riguardanti le nomine di competenza del Consiglio comunale si assumono a scrutinio segreto. In tal caso, si procede a mezzo di schede da depositare in apposita urna. A ciascun Consigliere è consegnata una o più schede, munite del timbro del Comune e la sottoscrizione del Presidente o del Segretario, sulla quale è indicato il voto. A cura di ogni Consigliere le schede vengono deposte nell'urna.
5. Lo spoglio delle schede è di competenza del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori designati.
6. Qualora vengano riscontrate irregolarità che possono avere inciso sul risultato della votazione, il Presidente ne dispone la ripetizione, ammettendo a votare i soli Consiglieri che hanno partecipato alla prima votazione, se ancora presenti in aula, con esclusione di quelli che non hanno preso parte alla prima votazione.

Art. 29

Esito delle votazioni

1. Di ogni votazione il Presidente proclama il risultato. Le proposte di deliberazione che ottengono assoluta parità di voti non si intendono approvate e possono essere sottoposte a nuova votazione nella medesima seduta per una sola volta. A quest'ultima votazione possono prendere parte i Consiglieri che non avevano partecipato alla prima votazione o che si erano astenuti.
2. In caso di parità di voti relativi alle nomine, è eletto il candidato più anziano d'età.
3. Per i provvedimenti obbligatori, in caso di parità di voto la votazione può essere ripetuta nella medesima seduta per più di due volte.

Art. 30

Richiami al regolamento

1. E' permesso ad ogni consigliere di prendere la parola per richiami al Regolamento o per il rispetto delle norme disciplinanti la discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. In tali richiami possono prendere la parola, oltre al proponente, un Consigliere a favore ed uno contrario. Sui richiami il Consiglio si pronuncia a maggioranza semplice.

Art. 31
Questioni pregiudiziali

1. Se un Consigliere ritiene che un argomento regolarmente iscritto all'ordine del giorno non debba essere trattato o discusso, o che la discussione e la relativa deliberazione debbano essere rinviate, dovrà proporre la questione pregiudiziale prima dell'inizio della discussione.
2. A discussione iniziata la proposta di pregiudiziale può essere accolta solo se avanzata da almeno sei Consiglieri comunali.
3. Sulla proposta decide il Consiglio comunale a maggioranza assoluta.

Art. 32
Sindacato ispettivo

1. I Consiglieri, singoli o in gruppi, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti concernenti l'attività dell'amministrazione ed i rapporti con i cittadini.
2. La discussione, in tal caso, è svolta separatamente rispetto alle proposte sottoposte all'approvazione del Consiglio.

Art. 33
Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono in domande presentate in forma scritta al Sindaco ovvero alla Giunta municipale nei seguenti casi:
 - a) per appurare se un determinato fatto corrisponda al vero;
 - b) se una determinata informazione sia pervenuta alla Giunta;
 - c) se la Giunta intenda presentare al Consiglio determinati provvedimenti, ovvero se abbia preso o intenda prendere provvedimenti o risoluzioni in merito a un determinato oggetto;
 - d) per sollecitare, comunque, informazioni sull'attività dell'amministrazione comunale.
2. Ove possibile, le interrogazioni sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale. Alle stesse è, comunque, data risposta in forma scritta entro trenta giorni dalla presentazione, che deve essere messa a disposizione in copia a tutti i componenti del Consiglio. Le interrogazioni che, su richiesta del o dei Consiglieri proponenti, siano riconosciute urgenti dal Presidente del Consiglio, possono essere svolte oralmente nel corso della seduta.
3. L'interrogazione non può dar luogo a discussione. Alla stessa risponde il Sindaco o l'Assessore competente e l'interrogante deve limitarsi a prendere atto della risposta, dichiarando se lo soddisfi o meno.
4. Se al momento della risposta l'interrogante risulti assente, l'interrogazione è dichiarata decaduta. La decadenza non dà, tuttavia, luogo a divieto di ripresentazione.

Art. 34

Interpellanze

1. Le interpellanze consistono in richieste scritte rivolte al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri che hanno determinato l'attività dell'amministrazione comunale in relazione ad un determinato affare, ovvero i suoi intendimenti per l'attività futura, oppure per sollecitare l'intervento dell'amministrazione su singoli problemi, sia di carattere generale che di interesse specifico.
2. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile, ove non ne venga richiesto il rinvio da parte del Sindaco o della Giunta ad una successiva seduta del Consiglio comunale.
3. Le risposte all'interpellanza debbono essere, comunque, fornite entro trenta giorni dalla presentazione.
4. L'interpellante o uno degli interpellanti, nella seduta di trattazione della stessa, ha facoltà di prendere la parola per svolgere oralmente l'interpellanza stessa. Ad essa seguono gli interventi del Sindaco o degli Assessori. L'interpellante ha diritto di replica per una sola volta. Il Sindaco ed i componenti della Giunta municipale hanno la parola per ultimi.
5. L'interpellante può dichiarare di trasformare in mozione l'interpellanza ed in tal caso trova applicazione l'articolo seguente.
6. Se l'interpellante non sia presente al momento della discussione, l'interpellanza si considera decaduta. La decadenza non importa, tuttavia, il divieto di riproposizione.
7. Le interpellanze non danno luogo a deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 35

Mozioni

1. Le mozioni sono strumento di partecipazione del Consigliere comunale alla seduta del Consiglio al quale appartiene. Esse consistono in proposte, formulate per iscritto, in ordine ad un argomento di particolare rilevanza, al fine di provocare la votazione del Consiglio comunale sull'argomento oggetto di mozione.
2. Sulla mozione ha diritto di prendere la parola per primo il Consigliere proponente, ovvero uno dei proponenti. Per la discussione si applicano le disposizioni previste dall'art. 26. Al termine della stessa, la mozione è posta in votazione.

Art. 36

Audizione di esperti

1. Alle sedute consiliari possono partecipare uno o più esperti nelle materie oggetto di trattazione. Una volta introdotto l'argomento, il Sindaco concede ad essi la parola.
2. Non si possono porre direttamente a tali soggetti domande, chiarimenti e delucidazioni, così come è vietata qualsiasi forma di contraddittorio tra questi ed i Consiglieri comunali. Ogni domanda o richiesta di chiarimenti va formulata al Sindaco che la porrà all'esperto, invitandolo a rispondere.

Art. 37
Chiusura della seduta

1. Terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ovvero in caso di mancanza sopravvenuta del numero legale, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
2. La seduta non può essere dichiarata chiusa quando non sono stati trattati, approvati, rinviati ovvero ritirati tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Nel caso in cui si protraesse oltre le ore 24,00, può essere rinviata al giorno successivo.
3. L'approvazione di una mozione di rinvio di un singolo oggetto dell'ordine del giorno comporta l'esclusione di diritto dell'argomento dall'ordine del giorno e l'inserimento, parimenti di diritto, dello stesso nella seduta successiva del Consiglio comunale.

Art. 38
Verbale delle adunanze consiliari

1. Il processo verbale è redatto dal Segretario comunale o da chi legalmente lo sostituisce e contiene i seguenti elementi:
 - a) giorno, ora e luogo della seduta;
 - b) attestazione che la seduta è stata convocata dal Presidente, con avvisi scritti notificati al domicilio dei Consiglieri;
 - c) natura della seduta (ordinaria, d'urgenza, pubblica o segreta, di prima o seconda convocazione);
 - d) Consiglieri presenti e assenti;
 - e) la qualità di chi assume la Presidenza, specificando quando occorre, il motivo per cui la stessa non è assunta dal Presidente;
 - f) il soggetto che svolge le funzioni di Segretario.
2. Nel verbale sono indicati i punti salienti della discussione, l'accenno agli interventi, il dispositivo delle deliberazioni, la forma ed il risultato della votazione, il nome degli scrutatori, il nome dei Consiglieri astenuti o che hanno espresso voto contrario ed in ogni caso se la votazione avviene mediante appello nominale, nonché la determinazione assunta dal Consiglio comunale, come l'approvazione della proposta, l'approvazione con modifiche ed integrazioni, il ritiro del punto all'ordine del giorno, il rinvio ed il rigetto della proposta.
Ogni Consigliere ha diritto di fare constare a verbale il proprio intervento su specifica questione, dettandone il contenuto, se di breve durata. In caso contrario, si procede a norma dell'art. 26 comma 2.
3. Il verbale è approvato, previa lettura, entro la seduta successiva, all'inizio della stessa, come stabilito dall'art. 17, salvo il caso di motivata impossibilità.
Il Sindaco ha facoltà di dare per letti i verbali, a condizione che non vi siano contestazioni o osservazioni da proporre in merito. I Consiglieri comunali presenti alla seduta alla quale si riferisce il verbale possono, ferma restando l'intangibilità del verbale originale, chiedere di inserire nello stesso brevi precisazioni o puntualizzazioni.
L'approvazione del verbale ha natura di presa d'atto che quanto in esso contenuto corrisponde sostanzialmente a quanto accaduto e dichiarato nella seduta, con esclusione di ogni effetto ricognitivo ovvero confermativo delle determinazioni assunte.

Il verbale dell'ultima adunanza del Consiglio è approvato al termine della seduta stessa.
4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario comunale.

INDICE

Titolo I - Adempimenti costitutivi dell'organo consiliare

- Art. 1 - Oggetto e disposizioni generali pag. 2
- Art. 2 - Prima seduta del Consiglio pag. 2
- Art. 3 - Convalida degli eletti pag. 2
- Art. 4 - Comunicazione di nomina della Giunta municipale pag. 3
- Art. 5 - Presidenza del Consiglio comunale pag. 3
- Art. 6 - Consigliere anziano pag. 3
- Art. 7 - Gruppi consiliari pag. 4
- Art. 7-bis - Organizzazione dei Gruppi Consiliari pag.4
- Art. 7-ter – Conferenza dei Capigruppo pag.5
- Art. 8 - Linee programmatiche del mandato amministrativo pag. 5
- Art. 9 - Gettoni di presenza pag. 5

Titolo II - Commissioni consiliari

- Art. 10 - Commissioni consiliari pag. 7
- Art. 11 - Attribuzioni delle Commissioni consiliari pag. 7
- Art. 12 - Disciplina delle sedute delle Commissioni pag. 7
- Art. 13 - Incarichi speciali pag. 8
- Art. 14 - Commissioni speciali pag. 8
- Art. 14-bis – Presidenza e Segreteria delle Commissioni pag. 8

Titolo III - Attribuzioni del Consiglio comunale

- Art. 15 - Attribuzioni pag. 10

Titolo IV - Convocazione del Consiglio comunale

- Art. 16 - Convocazione pag. 11
- Art. 17 - Elenco degli oggetti da trattare pag. 11
- Art. 18 - Deposito degli atti del Consiglio comunale pag. 12

Titolo V - Funzionamento del Consiglio comunale

- Art. 19 - Sede delle adunanze consiliari pag. 13
- Art. 20 - Sessioni del Consiglio pag. 13
- Art. 21 - Pubblicità delle sedute pag. 13
- Art. 22 - Numero legale delle sedute pag. 14
- Art. 23 - Disposizioni relative alle sedute di seconda convocazione pag. 14
- Art. 24 - Polizia delle sedute pag. 14
- Art. 25 - Astensione pag. 15
- Art. 26 - Discussione pag. 15
- Art. 27 - Dichiarazioni di voto pag. 15
- Art. 28 - votazione pag. 15
- Art. 29 - Esito delle votazioni pag. 16
- Art. 30 - Richiami al Regolamento pag. 16

- Art. 31 - Questioni pregiudiziali pag. 17
- Art. 32 - Sindacato ispettivo pag. 17
- Art. 33 - Interrogazioni pag. 17
- Art. 34 - Interpellanze pag. 18
- Art. 35 - Mozioni pag. 18
- Art. 36 - Audizione di esperti pag. 18
- Art. 37 - Chiusura delle sedute pag. 19
- Art. 38 - Verbale delle adunanze consiliari pag. 19